

Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto preordinato esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Il comma 4 rivestendo carattere ordinamentale, **non determina effetti finanziari per la finanza pubblica**. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

comma 5 Stabilisce che limitatamente al 2021 i comuni approvano entro il 30 settembre le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020. **Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

I commi da 7 a 11, di differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Titolo V **Altre disposizioni urgenti**

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19)

La norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame.

Il complesso delle risorse stanziate al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro,



appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
 - o infanzia, primaria e secondaria di I grado;
 - o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
 - o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
 - o Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
 - o Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;



o presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola è previsto il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 indica esclusivamente i tempi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle istituzioni scolastiche e la tempistica di realizzazione degli interventi.

Il comma 4, prevede che sull'utilizzo delle risorse attribuite dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo, anche in funzione delle varie finalità, i revisori dei conti presso gli istituti scolastici effettuano specifici controlli.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 del 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Il comma 6 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.



Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'importo di **35 milioni di euro per l'anno 2021**. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura degli oneri, quantificati in **78,5 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La riduzione del sopracitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Art. 34

(Misure a tutela delle persone con disabilità)

Commi da 1 a 2 --- Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il **comma 3** interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, l'incremento di **20 milioni per l'anno 2021** della dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto “buono viaggio”, estendendo la misura al 31 dicembre 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

Pertanto, per effetto dell'incremento pari a 20 milioni di euro si stima un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 35

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

Commi 1, 2 e 3

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 con particolare riguardo alla fase acuta del lockdown e viene effettuata sulla base delle unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare - quantificabili in 40.000 unità - oltre 5.000 appartenenti alle Polizie Locali.

Per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 11.000 unità, 24.000 per l'Arma dei Carabinieri e 5.000 per la Guardia di Finanza.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (25 mensili) rispetto al totale delle 89 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.



Si evidenzia che, per i servizi di ordine pubblico, viene considerata, per 89 giorni, anche la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia.

In particolare, per il vitto, si stima un solo pasto giornaliero quale *surplus* rispetto agli ordinari servizi di mensa comunque già garantiti con gli stanziamenti di bilancio, fissando in 10 euro la spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza e in 6 euro per l'Arma Carabinieri stante la capillarità dei reparti dell'Arma sul territorio che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggio, riferito ai soli servizi fuori sede, si stima una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione e valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza mentre per l'Arma dei Carabinieri in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile nel 30%.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n.	11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.176.900,00
costo complessivo	€	<u>6.530.700,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinate in 11.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:n.	11.000
- Stima costi fuori sede	



Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 75)	€ 7.283.925,00
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 75)	€ 9.961.875,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 17.245.800,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico **€ 10.315.800,00**

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Pasti giornalieri	3.300
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 89 x euro 10,00)	<u>€ 2.937.000,00</u>

- A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	1.320
numero camere per sistemazione in doppie	660
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 660 camere x giorni 89 x euro 50,00)	<u>€ 2.937.000,00</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.530.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.315.800,00
Servizi di Mensa	2.937.000,00
Alloggiamento	2.937.000,00
T o t a l e	22.720.500,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.



Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copriscalari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 3.600.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	3.600.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
Totale		9.755.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	22.720.500,00



Spese sanitarie	9.755.000,00
<i>T o t a l e</i>	32.475.500,00

Arma dei Carabinieri

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 24.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 4.749.600,00
costo complessivo	<u>€ 14.248.800,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 24.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.
75 giorni	
Unità impiegate:	24.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (7.200 x € 29,43 x giorni 75)	€ 15.892.200,00
- Stima costi in sede	
Unità (16.800 x € 17,25 x giorni 75)	€ 21.735.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 37.627.200,00



Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio €- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 30.697.200,00

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021) 89 giorni
Unità impiegate: 7.200
Pasti giornalieri 7.200
Costo medio del pasto € 6,00
- Stima costi:
(n. 7.200 unità x giorni 89 x euro 6.00) **€ 3.844.800,00**

- A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021) n. 89 giorni
Unità impiegate: 7.200
Unità da sistemare in strutture alberghiere. 2.160
numero camere per sistemazione in doppie 1.080
costo medio per camera € 50,00
- Stima costi:
(n. 1.080 camere x giorni 89 x euro 50,00) **€ 4.806.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	14.248.800,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	30.697.200,00
Servizi di Mensa	3.844.800,00
Alloggiamento	4.806.000,00
T o t a l e	53.596.800,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti



Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 4.400.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

- B4) Sanificazione mezzi ed autoveicoli € 400.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	4.400.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
B4	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	400.000,00
Totale		10.955.000,00

Totale Complessivo Arma Carabinieri

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	53.596.800,00
Spese sanitarie	10.955.000,00
Totale	64.551.800,00



Guardia di Finanza

C) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliera impiegate:	5.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 5.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 989.500,00
costo complessivo	€ 2.968.500,00

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 5.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 2.000.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 4.200.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:	5.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (1.500 x € 29,43 x giorni 75)	€ 3.310.875,00
- Stima costi in sede	
Unità (3.500 x € 17,25 x giorni 75)	€ 4.528.125,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 7.839.000,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 4.200.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ 3.639.000,00

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
---	-----------



Unità impiegate:	1.500
Pasti giornalieri	1.500
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 1.500 unità x giorni 89 x euro 10)	€ 1.335.000,00

- **A4 Spese per alloggio per servizi**

di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	1.500
Unità da sistemare in strutture alberghiere	600
numero camere per sistemazione in doppie	300
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 300 camere x giorni 89 x euro 50,00)	€ 1.335.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	2.968.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.639.000,00
Servizi di Mensa	1.335.000,00
Alloggiamento	1.335.000,00
T o t a l e	9.277.500,00

D) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 5.000,00 mensili per 3 mesi



€ 1.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in polycarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 1.100.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.400.000,00

- B4) Sanificazione mezzi

€ 250.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	1.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	1.100.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.400.000,00
B4	Sanificazione mezzi	250.000,00
Totale		4.250.000,00

Totale Complessivo Guardia di Finanza

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	9.277.500,00
Spese sanitarie	4.250.000,00
Totale	13.527.500,00

Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.



La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nell'anno 2020 risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 5.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° febbraio – 30 aprile)	75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	5.000
- Stima costi in sede n. 5.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 75	€ 6.468.750

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e	€ 6.468.750,00
--------------------	-----------------------

Il **comma 3** adegua per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile del medesimo anno, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.129.920 è stato quantificato tenendo presente che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° febbraio – 30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (dodici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° febbraio - 30 aprile 2021)	12 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	400
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36



Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (12 x 36 x 400)	172.800
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (259.200 x 23,90)	€ 4.129.920

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 89 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° febbraio - 30 aprile 2021

Lavoro straordinario

- Unità giornaliera impiegate:		32
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 89 giorni)	n.	2.136
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 89 giorni € **1.633.613**

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	4.129.920
Straordinario squadre specialistiche	€	<u>1.633.613</u>
T o t a l e	€	5.763.533



Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Componenti	Importo
Polizia di Stato	32.475.500
Arma dei Carabinieri	64.551.800
Guardia di Finanza	13.527.500
Polizie Locali	6.468.750
Vigili del Fuoco	5.763.533
Totale	122.787.083

Periodo: febbraio – aprile 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Vigili del fuoco	Totale
Lavoro Straordinario	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	29.511.533
Ordine Pubblico	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	0	51.120.750
Servizi di mensa	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	0	8.116.800
Alloggiamento	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	0	9.078.000
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	0	24.960.000
Totale	32.475.500	64.551.800	13.527.500	6.468.750	5.763.533	122.787.083

Comma 4

La disposizione è necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di **euro 3.640.384,00**, di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di euro 648.136,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per il periodo dal **1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021**,



L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per **720 unità** per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.992.248,00** (*arrotondato*) in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° febbraio al 30 aprile 2021** (3 mesi), ulteriori 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 37 ore mensili pro-capite

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad euro **648.136,00** (*arrotondato*) è stato determinato in base al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
20 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	648.135,60

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.



L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	13	46.154,00	600.002,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	13	11.538,30	149.998,00
TOTALE			750.000,00

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **400.000 euro**.

Riepilogo oneri:

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	648.136,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.002,00



Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	149.998,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.790.384,00

Comma 5

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 febbraio 30 aprile 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 302.030,40 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 37.753,80.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese:



Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
		Totale		339.784,20
		Totale arrotondato		340.000,00

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.669
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.289
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di tiket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	€ 1.600.958

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 340.000,00
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.958,00
	Totale	€ 1.940.958,00

Comma 6

Per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "Drive Through" Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su



tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei citati “Drive Through”, nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS, l’attribuzione del compenso forfetario di impiego¹. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																			
		VALORE CNA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,9%			VALORE CNA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI SPORTE CNA PER TIPOLOGIA DI ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
GRADO	N°	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	38,55	7,39	8,36	9,64	2,90	2,94	3,39	40,54	45,83	51,88	3745,81	1.108,00	428,05	5.887,74	3.300,39	1.238,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	38,55	7,39	8,36	9,64	2,90	2,94	3,39	40,54	45,83	51,88	3745,81	1.108,00	428,05	3.729,56	3.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,73	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,73	23,51	27,14	938,12	564,35	217,30	4.990,58	2.821,73	1.045,46
Tenente	4	13,41	15,41	17,1	3,73	4,23	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	883,56	554,79	213,38	3.506,32	2.209,17	833,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,80	513,07	197,35	3.048,12	1.591,50	1.301,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,21	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	883,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.046,91
Luogotenente	5	14,34	16,3	18,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	851,62	538,29	207,81	4.758,09	1.891,16	1.055,06
1° Maresciallo	6	14,37	16,2	18,60	3,47	3,91	4,53	1,20	1,36	1,56	19,00	21,60	24,80	817,13	515,04	198,41	4.960,64	2.570,60	940,07
Maresciallo Capo	7	13,8	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,00	825,37	508,65	193,57	4.297,62	2.534,35	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	858,81	491,79	189,07	4.950,51	2.493,86	1.312,57
Maresciallo	7	12,88	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	825,77	467,53	179,84	5.787,42	3.171,70	1.238,85
Sergente Maggiore Capo	6	12,83	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,52	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,21	1,40	16,73	18,88	21,90	825,75	455,49	175,36	1.601,51	910,85	350,38
Sergente	3	12,16	13,75	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,36	21,36	774,54	438,23	168,46	2.323,63	1.314,39	505,43
Caporal Maggiore Capo	3	12,12	13,71	15,81	2,90	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,29	20,98	773,80	436,64	167,84	2.305,99	1.309,91	503,52
Caporal Maggiore Capo	5	11,65	13,29	15,11	2,82	3,26	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,90	20,18	740,70	438,08	161,47	3.713,48	1.900,38	807,55
Caporal Maggiore Scelta	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,58	2.879,06	1.628,37	626,34
TOTALE	78																76.859,06	40.452,05	16.711,28
TOTALE MENSILE																	137.003		
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL																	406.442		
30 APRILE 2021 (89 GG)																			
COSTO MEDIO CNA DI STRAORDINARIO																	26,96		
* Ferie diurna																			
** Festivo diurna/Festivo notturno																			
*** Festivo notturno																			

¹ Il **compenso forfetario di impiego** (CFI), introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell’art. 1826-bis del Codice dell’ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio.



IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Iniziati giornata	Giacci	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Iniziati giornata	Giacci	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colombo	32	95,00	13	4.138	1.454	22.082	170,00	3	2.468	807	13.333	36.227
Toronto Colombo	33	95,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	3	1.990	2.104	12.843	81.601
Maggiore	45	95,00	15	13.885	4.877	75.137	165,00	5	8.964	3.156	49.265	125.402
Capione	65	74,00	13	12.468	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.289	63.829	159.572
Toronto	79	74,00	15	18.803	6.685	103.168	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Lacopamento	29	74,00	13	5.372	1.887	29.429	148,00	5	3.382	1.258	29.646	49.099
Marescillo Cape	65	68,00	13	16.845	5.636	97.980	136,00	5	10.696	3.757	58.651	146.634
Marescillo Ordinato	65	68,00	13	16.845	5.636	97.980	136,00	5	10.696	3.757	58.651	146.634
Marescillo	79	68,00	15	17.279	6.069	98.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	88	68,00	15	14.818	5.282	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Maggiore Capo Sc.	109	64,00	13	23.232	8.160	127.382	128,00	5	15.488	5.448	84.928	212.320
Caporal Maggiore Capo	109	64,00	13	23.232	8.160	127.382	128,00	5	15.488	5.448	84.928	212.320
Caporal Maggiore Sc.	109	64,00	13	23.232	8.160	127.382	128,00	5	15.488	5.448	84.928	212.320
Volontari non in R	129	44,00	13	19.515	6.854	107.089	89,00	5	15.010	4.578	71.540	178.349
TOTALE	922			222.395	78.082	1.219.002			147.469	50.793	808.598	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2011 FINO AL 30 APRILE 2011											6.082.776	
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE											406.442	
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA											6.082.776	

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA	
SALE OPERATIVE	
Feb.- Apr.	406.441,55
TOTALE	406.441,55
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO EX OP. IGEA	
Feb.- Apr.	6.082.776,00
TOTALE	6.082.776,00
TOTALE PROVVEDIMENTO	
Feb.- Apr.	6.489.217,55

Il totale è arrotondato a euro 6.489.000

Comma 7



Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare -connessi all'incremento delle attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione- ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 € cad. x 50.000 kit)
- Totale parziale € 1.000.000
- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui:
 - € 2.970.000 per l'acquisto di n. 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 € cad. x 90.000 kit)
 - € 530.000 per acquisto di materiale igienizzante
- Totale parziale € 3.500.000
- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui:
 - € 300.000 per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria
 - € 200.000 per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica
- Totale parziale € 500.000

TOTALE	€	5.000.000
---------------	----------	------------------

Commi 8 e 9

Il comma 8 lettera a) proroga, fino al 30 aprile 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917



del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;

- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggio, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 8, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19				
CONTINGENTE: 753 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u> DALL'1/1/21 AL 30/4/21				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622
ONERI UNA TANTM				
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti			€ 82.340	
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€ 10.224	
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€ 92.564	



RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	0
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento, quale differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile)

Il comma 10 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle singole disposizioni dell'articolo pari a **euro 148.172.000 per l'anno 2021** si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 36
(Misure urgenti per la cultura)

L'articolo, al comma 1, rfinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Al **comma 2** modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Al comma 3, rfinanzia per 120 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Infine, il **comma 4** incrementa di **80 milioni di euro nell'anno 2021** l'autorizzazione di spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.



Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 37
(Sostegno alle grandi imprese)

La norma prevede la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 per complessivi 200 milioni di euro che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria che presentino prospettive di ripresa dell'attività al punto che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Destinatarie sono le grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Il Fondo può altresì concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni.

Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432

Per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione comporta effetti finanziari pari a **200 milioni di euro per l'anno 2021** in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria; trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano effetti in termini di indebitamento netto.

Art. 38
(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Commi 1 e 2. Si prevede un incremento di 150 milioni per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale disposizione prevede la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

Dalla disposizione derivano oneri per la finanza pubblica **pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 3, 4 e 6. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Turismo di un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi. Per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione dei criteri di attuazione della misura, la disposizione rinvia ad un successivo decreto del Ministro del turismo.



La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, ai sensi del successivo **comma 6**, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria. **Comma 5.** È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma prevede il rifinanziamento, per un importo di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128 della L. n. 178/2020 relativa al "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo. Le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro **150 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 40

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

La disposizione al **comma 1** prevede **un'autorizzazione di spesa di euro 1.238.648.000**, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario stesso e in particolare:

- a) 388.648.000 euro finalizzati a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 1, comma 457 della legge 178 del 2020;
- b) 850 milioni di euro, da trasferire sulla c.s. su richiesta del medesimo commissario, sono destinati ad esigenze di spesa connesse all'emergenza; nell'ambito di quest'ultimo importo, una quota di 20 milioni è finalizzata al funzionamento della struttura di supporto dello stesso commissario straordinario.

È previsto altresì (comma 2) che il commissario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'effettivo utilizzo delle citate risorse.

In particolare, l'importo di **388.648.000** di euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate.

- A) **195.993.000 di euro** sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali

Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.

In particolare, a tal fine, è necessario individuare due grandi tipologie di infrastrutture:

- un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.

Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui:



- a) 350.000 euro l'allestimento dei container nell'hangar,
- b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari,
- c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido,
- d) 600.000 euro per la progettazione dell'infrastruttura,
- e) 500.000 euro di utenze,
- f) 12.293.000 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro,
- 8.000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro e
- 125.000 box al costo unitario di 9.8 euro per un totale di 1.225.000.
- 60.900 euro per ghiaccio secco
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale

• I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. Prioritariamente saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare le due fattispecie, è stata dunque costruita un'ipotesi previsionale di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica.

- B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate. Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infiamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.
- D) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione, con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.
- E) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico:



si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stata previsto un importo di 500.000 euro di cui:

- o 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare
- o 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- o 120.000 Euro per la connettività
- Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale di un *device* per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- o 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- o 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- o 1.200.000 euro per la connettività
- o 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.
- Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un *call center* nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Al **comma 3** si prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato per l'anno 2021 di **700 milioni di euro**, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 41

(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di **550 milioni di euro per l'anno 2021** le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.



Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rideterminando per l'anno 2021 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il **comma 4** prevede un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti del capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS. Per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

Il **comma 5** dispone un incremento di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 6** prevede un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 7** prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 8** dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 9** prevede la non applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia "Covid-19". A tale disposizione non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro



per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

- a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35;
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il **comma 11** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

